



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole statali
Direzioni Didattiche e Istituti Comprensivi
della Sardegna

Ai Coordinatori didattici
delle scuole paritarie
dell'Infanzia
della Sardegna

E p.c

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Scolastici

Alla Direzione Generale della Sanità
della regione Autonoma della Sardegna
san.dgsan@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: riammissione dei bambini nelle scuole dell'infanzia a seguito di assenze per motivi di salute superiori a 3 giorni

Con riferimento all'oggetto, in considerazione delle numerose segnalazioni pervenute da dirigenti, famiglie e pediatri, in ordine alle richieste di attestazioni/certificazioni mediche di riammissione a scuola a seguito di assenze superiori a 3 giorni per motivi di salute dei bambini frequentanti le scuole dell'infanzia, si rende necessario fornire le precisazioni che seguono.

Il Decreto n. 80 del 03-08-2020 del Ministero dell'Istruzione, di adozione del "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia", ai fini della prevenzione del contagio da SARS-COV-2, ha previsto la riammissione dei bambini frequentanti i servizi educativi e le scuole dell'Infanzia, assenti da scuola per malattia superiore a 3 giorni (almeno 4 giorni), previa presentazione di idonea certificazione del PLS/MMG attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica.

Si ricorda che tale misura precauzionale di contrasto alla diffusione del virus è stata adottata per gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, distintamente rispetto agli alunni degli ordini scolastici successivi, per i quali è stato imposto l'uso della mascherina.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

Infatti, a parte specifiche situazioni di casi sospetti di infezione da SARS-COV-2, che hanno richiesto l'adozione di idonei protocolli comuni, per gli alunni frequentanti le scuole del primo e secondo ciclo ha continuato a valere, nella Regione Sardegna, l'obbligo della presentazione del certificato medico al rientro dello studente dopo un'assenza per malattia superiore ai 5 giorni (almeno 6 giorni), così come previsto all'art. 42 del D.P.R. 1518 del 22 dicembre 1967.

Pertanto, in considerazione del fatto che, per le parti di cui si discute, il citato DM n. 80 ha trovato applicazione per l'anno scolastico 2020-2021 e, sulla base di quanto disposto dal DM n. 257 del 06/08/2021, per il successivo anno scolastico 2021-2022, dato atto di quanto contenuto nelle note DPIT 1998.19-08-2022 e DPPR 1199.28-08-2022 si ritiene, salvo differenti posizioni che la competente Direzione Generale della Sanità della regione Autonoma della Sardegna vorrà assumere, che le disposizioni emergenziali adottate in ambito scolastico, tra cui quelle in oggetto, abbiano esaurito la loro validità il 31 agosto 2022.

II DIRETTORE GENERALE

Francesco FELIZIANI



Firmato digitalmente
da FELIZIANI
FRANCESCO
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE